



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 71/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS

Presidente

Tommaso PARISI

Consigliere

Valeria MISTRETTA

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti del sig. Massimo MACCIONI, nato a Budoni il 10.6.1971, C.F. MCCMSM71H10B248X, rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea P. CANNAS (C.F. CNNNRP65D21L953R - pec avv.andreacannas@legalmail.it) e Lorenzo PALERMO (C.F. PLRLNZ53E30F979F - pec lorenzopalermo@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Cagliari, via Delitala n. 4.

Visto l'atto di citazione depositato il 19 dicembre 2023, iscritto al n. 26076 del registro di Segreteria.

Vista la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 dicembre 2024;

Vista la richiesta di rito abbreviato presentata contestualmente ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile;

Visto il parere del Pubblico Ministero emesso in data 23 dicembre 2024;



Visto il decreto n. 3/2025 del 20 gennaio 2025, adottato nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025, con il quale questa Sezione Giurisdizionale ha accolto la richiesta di rito abbreviato presentata dal convenuto determinando in 4.835,00 euro la somma dovuta per la definizione del giudizio;

Uditi, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pellegrino MARINELLI, e l'Avvocato Andrea P. CANNAS nell'interesse del convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione depositato il 19 dicembre 2023, la Procura erariale ha citato in giudizio il sig. Massimo MACCIONI per sentirlo condannare al pagamento di euro 9.671,52 (novemilaseicentosettantuno/52 centesimi), fatta salva ogni diversa valutazione del Collegio giudicante, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia, per il danno cagionato all'erario del Comune di Budoni in conseguenza delle spese legali sostenute per i giudizi davanti al TAR, causate dal comportamento omissivo reiterato doloso o quantomeno gravemente colposo del convenuto, che svolgeva le funzioni di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, settore destinatario dei molteplici solleciti puntualmente descritti in citazione.

Il convenuto si è costituito con il patrocinio degli Avvocati Andrea P. CANNAS e Lorenzo PALERMO con memoria depositata in data 24 dicembre 2024, nella quale ha formulato richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile, proponendo il pagamento di



una somma pari al 50 per cento dell'importo richiesto con l'atto di citazione al convenuto.

La Procura regionale ha rilasciato parere favorevole in data 23 dicembre 2024, valutando l'adeguatezza della somma, pari al 50% dell'importo oggetto della domanda principale, e in considerazione dell'insussistenza di un doloso arricchimento in capo alla parte, ritenendo, altresì, che la condotta serbata dal convenuto sia connotata dall'elemento psicologico della colpa grave omissiva.

Con decreto n. 3/2025 la Sezione ha accolto l'istanza di rito abbreviato e, per l'effetto, ha determinato la somma dovuta dal sig. Massimo MACCIONI nella misura di 4.835,00 euro (quattromilaottocentotrentacinque/00) in favore del comune di Budoni, con onere di deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, prima dell'udienza per la definizione del presente giudizio.

Il 6 marzo 2025 l'Avvocato CANNAS ha depositato copia del pagamento effettuato tramite PagoPA in data 13 febbraio 2025 a favore del comune di Budoni per l'importo di 4.835,00 euro e copia della quietanza di pagamento resa in data 13 febbraio 2025 dal Banco di Sardegna s.p.a, mentre il successivo 7 aprile ha depositato una nota del Responsabile del Settore Finanziario del comune di Budoni del 3 aprile 2025 che attesta che le somme versate sono state regolarmente riscosse dall'Ente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 130 del Codice della giustizia contabile, al comma 1, prevede che *“In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato*



di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.

Alla luce della norma sopra richiamata (art. 130, comma 6, Codice di giustizia contabile), la Sezione ha emesso il decreto n. 3/2025, con il quale ha accolto l'istanza di rito abbreviato.

All'udienza camerale del 17 aprile 2025 il Pubblico Ministero ha preso atto del pagamento e ha chiesto che il giudizio sia definito.

L'Avvocato CANNAS ha chiesto di prendere atto della regolarità del pagamento e di definire il giudizio. Con riferimento alla regolazione delle spese, ha chiesto di tenere conto del comportamento del convenuto, non connotato da dolo, e ha richiamato la sentenza n. 104/2018 della Sezione Terza di Appello.

Il P.M. ha replicato che già nel decreto si dava atto del non doloso arricchimento e ha osservato che si è riscontrata una colpa grave particolarmente intensa. Pur concordando, quindi, per la mancanza di dolo, ha chiesto che le spese siano poste a carico del convenuto.

Tanto premesso, si osserva che sussistono i presupposti previsti dall'art. 130 del Codice di giustizia contabile per la definizione del giudizio, giacché la somma determinata con il decreto n. 3/2025 è stata corrisposta al comune di Budoni entro il termine fissato nel citato decreto.

Conseguentemente, va dichiarata, nei confronti del convenuto Massimo



MACCIONI, l'intervenuta definizione alternativa del giudizio mediante l'avvenuto pagamento dell'importo di euro 4.835,00 euro ex art. 130, comma 8, del Codice di giustizia contabile.

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 174/2016 le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del convenuto.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio ex art. 130, comma 8, del Codice di giustizia contabile approvato con il D.lgs. n. 174/2016.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 261,26 (diconsi euro duecentosessantuno/26).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta)

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 23/04/2025

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente P. Carrus